CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 – Ambito di applicazione e Oggetto

1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita (di seguito anche i "**Contratti**") tra Varem S.p.A. (di seguito la "**Società**") ed il cliente di Varem S.p.A. (di seguito l'"**Acquirente**") (congiuntamente, le "**Parti**") e si intendono conosciute e accettate in ogni loro parte al momento della conclusione del contratto e, in ogni caso, all'invio della Conferma d'ordine sottoscritta dall'Acquirente alla Società.
2. Queste disciplinano l'offerta, l'inoltro e l'accettazione di ordini d'acquisto di beni e/o servizi (i "**Prodotti**") direttamente dalla Società all'Acquirente.
3. Ogni clausola, stampata o manoscritta sulle ordinazioni, nonché ogni corrispondenza con l'Acquirente, ove in contrasto con le presenti Condizioni Generali di Vendita, è da intendersi nulla, salvo quanto previsto agli articoli seguenti.

Art. 2 – Conclusione del contratto

1. Il Contratto si intende concluso mediante l'invio della conferma d'ordine alla Società, debitamente sottoscritta dall'Acquirente (di seguito la "**Conferma d'ordine**"), in formato digitale e/o cartaceo, secondo le istruzioni concordate tra le Parti. Il documento di conferma d'ordine da sottoscrivere sarà inviato all'Acquirente dalla Società e conterrà l'indicazione dei Prodotti, nonché ogni ulteriore aspetto oggetto delle trattative, che potrà anche avere un contenuto derogatorio rispetto alle presenti Condizioni Generali di Vendita.
2. Nella Conferma d'ordine sono contenuti il rinvio alle Condizioni Generali di Vendita, consultabili presso il sito www.varem.it, che si intendono conosciute e accettate al momento della sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1341, co. 1 c.c.
3. Il Contratto si intende sempre concluso nel domicilio della Società, indipendentemente dal luogo di effettiva assunzione della commessa.
4. Le ordinazioni che l'Acquirente invia alla Società tramite agenti di vendita o altri intermediari comunque denominati si intendono sempre soggette alla riserva di approvazione da parte del Società, che avverrà mediante l'invio della Conferma d'ordine.
5. L'Acquirente, al momento della ricezione della Conferma d'ordine, è tenuto a verificare tutti i dati in essa riportati e a comunicare immediatamente per iscritto, prima della sua sottoscrizione, eventuali discordanze rispetto all'ordine conferito.
6. In caso di discordanza tra il testo della Conferma d'ordine sottoscritta dalle Parti ed eventuali altri testi di offerte e/o ordinazioni, anche se successivi, la Conferma d'ordine prevarrà su di questi.
7. La Conferma d'ordine si intende in ogni caso accettata da parte dell'Acquirente qualora non intervengano sue contestazioni entro un periodo massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione della conferma.
8. Le Parti convengono in ogni caso che l'espletamento delle ordinazioni ammette una tolleranza del ± 10% sul quantitativo globalmente ordinato, salvo diversa pattuizione che dovrà essere riportata esplicitamente sulla Conferma d'ordine, senza che ciò dia luogo a variazioni di prezzo.

Art. 3 – Spedizione dei materiali

1. Le spedizioni dei Prodotti sono effettuate a cura del Società, secondo le modalità riportate nella Conferma d'ordine.
2. Nell'ipotesi in cui il ritiro dei Prodotti sia effettuato a cura dell'Acquirente, questi si impegna a ritirarli presso i magazzini della Società alla data comunicata di messa a disposizione degli stessi. In tale

ipotesi, l'Acquirente è in ogni caso tenuto, prima di inviare il mezzo di trasporto per il ritiro dei Prodotti, a concordare prima con la Società i dettagli di tempo e di luogo per il ritiro.

3. Trascorsi 5 (cinque) giorni dalla data di messa a disposizione per il ritiro dei Prodotti senza che l'Acquirente abbia provveduto al ritiro, la Società si riserva il diritto di spedire i Prodotti all'Acquirente addebitandogli le relative spese.

Art. 4 – Passaggio della proprietà e dei rischi

1. Salvo differente pattuizione risultante dalla Conferma d'ordine, la proprietà dei Prodotti si traferisce dalla Società all'Acquirente al momento della consegna al vettore o allo spedizioniere. La Società, con tale consegna, si libera di ogni rischio di perimento o danneggiamento dei Prodotti ai sensi dell'art. 1510, co. 2 c.c. Pertanto, eventuali inconvenienti dipendenti da avarie di viaggio, disguidi ferroviari o navali o soste di qualsiasi natura non potranno essere imputati alla Società.
2. In ogni caso, la Società non risponde dei danni ai Prodotti derivanti delle erronee condizioni del carico.

Art. 5 – Imballaggio

1. La Società provvede all'imballaggio secondo esperienza e usi.
2. L'impiego di imballaggi particolari, ovvero l'esclusione dell'imballaggio, dovranno essere richiesti espressamente dall'Acquirente in fase di trattative e dovranno risultare dalla Conferma d'ordine. Ricorrendo tale ipotesi, le richieste dell'Acquirente saranno oggetto di separata trattiva economica.

Art. 6 – Termini di consegna

1. I termini di approntamento, spedizione e/o consegna risultante dalle Conferme d'ordine hanno valore indicativo e non configurano alcun termine giuridicamente vincolante. Eventuali ritardi non faranno sorgere in nessun caso in capo all'Acquirente il diritto al risarcimento dei danni ovvero alla risoluzione, anche parziale, del rapporto contrattuale.
2. Ove si verificasse una situazione di difficoltà di approvvigionamento, mancanza di energia elettrica, guasti ai macchinari, interruzioni dei servizi di trasporto, agitazione del personale, disposizioni dell'autorità, pubbliche calamità, ritardi di fornitura da parte dei propri fornitori e per ogni altra ipotesi di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alla Società per evento imprevisto o imprevedibile, questa è da intendersi libera da ogni responsabilità per la mancata o per la ritardata consegna con esclusione per l'Acquirente del diritto di recesso o di risoluzione del contratto e di ogni altro diritto a favore dell'Acquirente (quale, a titolo esemplificativo, il risarcimento dei danni), salvo diversi accordi scritti tra le Parti;
3. La Società ha facoltà di eseguire forniture parziali, in deroga all'art. 1181 del Codice Civile. In particolare, potrà modificare la quantità ordinata fino al massimo del 10% in aumento o in diminuzione, dandone notizia al Cliente. Questi si impegna ad accettare tale diversa quantità ed a corrispondere il corrispondente prezzo, salvo il caso in cui abbia immediatamente comunicato per iscritto alla società venditrice che il venire meno del suo oggettivo interesse all'acquisto in ragione della diversa quantità.

Art. 7 – Condizioni di pagamento

1. Il pagamento delle forniture dei Prodotti deve essere effettuato al netto di ogni spesa, conto e tassa nei termini pattuiti e riportati nella Conferma d'ordine.

2. Il luogo di pagamento si intende convenzionalmente determinato nel domicilio del Società, anche in caso di emissione di emissione di effetti cambiari o di ricevute.
3. Il mancato o ritardato pagamento delle fatture da parte dell'Acquirente determinerà l'immediata applicazione degli interessi moratori convenzionalmente determinati nella misura del "*prime rate*" maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Le ipotesi di mora dell'Acquirente determineranno, altresì, il sorgere della facoltà, in capo alla Società, di dichiarare la decadenza dell'Acquirente dal termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., nonché il diritto per la Società di pretendere il pagamento anticipato di ogni altro credito relativo a forniture già eseguite ovvero in corso di esecuzione pendenti con l'Acquirente, nonché la facoltà di sospendere o annullare l'esecuzione degli altri contratti in corso senza che questi possa avanzare pretese di compensi o indennizzi.

Art. 8 – Prezzi

1. I prezzi pattuiti nella Conferma d'ordine si intendono per singolo pezzo, al netto di qualsiasi onere e, se non altrimenti specificato, franco stabilimento della Società.
2. Ogni variazione dei costi e, in particolare, delle materie prime e/o della manodopera, che incidano in modo rilevante sul prezzo del Prodotto verificatasi durante l'esecuzione del Contratto dà diritto ad una proporzionale revisione del prezzo. Tale revisione rimane facoltà della Società anche nell'ipotesi in cui le variazioni avvengano oltre il termine previsto per la consegna, ove questo sia stato prorogato su richiesta dell'Acquirente.

Art. 9 – Clausola risolutiva Espressa

1. La Società potrà recedere con effetto immediato dalla singola fornitura dandone avviso all'Acquirente qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
   1.1 l'Acquirente non provveda puntualmente al pagamento di quanto dovuto alla Società per le forniture eseguite fino a quel momento e già scadute, senza necessità di alcuna messa in mora;
   1.2 l'Acquirente non provveda puntualmente a ritirare la merce messa a sua disposizione nonostante il decorso del termine di 15 giorni dall'invio di un sollecito scritto;
   1.3 l'Acquirente non eserciti la propria attività, chiuda la propria azienda, non evada la corrispondenza o resti di fatto inattivo per oltre 30 giorni consecutivi;
   1.4 siano avviati qualsiasi procedimento, azione o istanza in relazione al compratore per concordato stragiudiziale, richiesta di amministrazione controllata, liquidazione o scioglimento, nomina di liquidatore, di curatore, di commissario amministratore, istanza di fallimento o di concordato;
   1.5 si sia verificato un cambiamento nell'assetto o nel controllo societario, ivi comprese la variazione dell'identità dei soci, degli amministratori e dirigenti del compratore.
2. Nel caso di risoluzione del contratto l'Acquirente sarà comunque tenuto al regolare pagamento delle forniture eseguite dalla Società in base a ordini trasmessi dall'Acquirente sino al momento della comunicazione di risoluzione. Nel caso di risoluzione del contratto è fatta altresì esclusione di qualsiasi indennità o diritto al risarcimento dell'Acquirente.

Art. 10 - Reclami

1. Le contestazioni sulla qualità e/o sulla quantità della merce e/o per merce non corrispondente a quanto precisato nella Conferma d'ordine devono essere formulate al momento del ricevimento dei Prodotti, menzionando le differenze riscontate sul documento di trasporto, e devono essere successivamente confermate a mezzo di lettera raccomandata entro 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento.

2. Qualora il reclamo risulti tempestivo e fondato, la Società è tenuta unicamente alla sostituzione e/o integrazione dei Prodotti riconosciuti non corrispondenti, consegnando tali merci nello stesso luogo previsto per la consegna della fornitura originaria, previa restituzione di questa ove necessario.
3. Ricorrendo l'ipotesi di cui al punto precedente, l'Acquirente non potrà esercitare alcun diritto di recesso e/o risoluzione del contratto.
4. La presentazione di un fondato reclamo non attribuisce in ogni caso all'Acquirente il diritto di sospendere il pagamento del prezzo indicato in fattura della merce oggetto di contestazione.

Art. 11 – Garanzia

1. I beni oggetto del presente Contratto sono garantiti per anni 2 (due) a partire dalla data di consegna, purché utilizzati correttamente ed in conformità alle istruzioni fornite dal venditore.
2. In particolare, la garanzia non si applica nel caso in cui il difetto sia imputabile ad un uso del prodotto diverso da quello cui è destinato e/o nell'ipotesi in cui siano stati fatti superare al serbatoio i limiti di pressione e/o temperatura indicati nelle specifiche tecniche di ogni Prodotto. Si precisa che tutte le precariche si intendono con una tolleranza di ± 0,2 bar per i primi 6 (sei) mesi dalla data di produzione.
3. I Prodotti difettosi dovranno essere restituiti alla Società franco lo stabilimento di Limena. La spedizione verrà fatta franco grossista della Società.
4. Per i Prodotti difettosi, oltre al costo del prodotto non conforme, non verrà riconosciuto alcun costo extra sostenuto dall'Acquirente (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo montaggio, smontaggio, trasporto, manodopera, etc.).
5. La Società si riserva di apportare, senza necessità di alcun avviso, tutte le modifiche che a suo insindacabile giudizio rappresentino un miglioramento del Prodotto difettoso.

Art. 12 – Limitazione di responsabilità

1. Al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, la Società non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell'Acquirente per i danni diretti o consequenziali che allo stesso possano derivare dall'acquisto dei Prodotti.
2. La Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del rispetto, da parte dell'Acquirente, delle normative vigenti nel Paese in cui vengono installati i prodotti.
3. L'Acquirente dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le eventuali formalità doganali, fiscali e amministrative relative all'introduzione dei prodotti forniti dalla Società nel paese di destinazione finale. A tale scopo, dichiara di disporre di tutte le conoscenze tecniche, amministrative e giuridiche necessarie, dichiarando di assumersi tutte le responsabilità al regolare e puntuale espletamento di quanto sopra. Il Cliente si obbliga altresì a manlevare la Società venditrice, a semplice richiesta e rimossa ogni eccezione in proposito, da tutte le sanzioni, multe e contestazioni che venissero rivolte alla Società in relazione agli obblighi sopra indicati.
4. La Società non risponde di errori tipografici o di traduzione riportati nei dati di listino.

Art. 13 – Conservazione degli effetti delle previsioni del contratto

1. Qualora una disposizione di queste Condizioni generali di vendita dovesse essere ritenuta non valida o non applicabile, per una qualsiasi ragione e in qualsiasi misura, tale invalidità o inapplicabilità non pregiudicherà o invaliderà in alcun modo le restanti disposizioni, e l'applicazione di tale clausola sarà comunque valida nella misura massima consentita dalla legge.

Art. 14 – "No (export to) Russia clause" – Clausola No Russia

1. L'Acquirente-Importatore non potrà vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per uso nella Federazione Russa, beni e merci fornite nell'ambito delle presenti Condizioni di Vendita che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 *octies* del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.
2. L'Acquirente-Importatore si impegna a garantire che lo scopo del precedente punto non sia vanificato da terzi a valle nella catena commerciale, compresi eventuali rivenditori.
3. L'Acquirente-Importatore deve istituire e mantenere un meccanismo di monitoraggio adeguato e verificato per individuare i comportamenti di terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori, che possano vanificare gli scopi del punto 1.
4. Qualsiasi violazione dei precedenti punti 1., 2. e 3. costituirà una violazione materiale di un elemento essenziale delle presenti Condizioni di Vendita e la Società (Venditrice)-Esportatrice avrà diritto di richiedere rimedi appropriati ed adeguati, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) la risoluzione del contratto concluso tra le parti e un eventuale risarcimento dei danni; (ii) una penale pari al valore del ___% (____ percento) del valore totale del Contratto concluso o delle merci ordinate ed esportate, se superiore.
5. L'Acquirente-Importatore informerà immediatamente la Società (Venditrice)-Esportatrice di eventuali problemi nell'applicazione dei problemi di cui ai punti 1., 2. e 3., comprese eventuali attività pertinenti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo del paragrafo 1. L'Acquirente-Importatore mette a disposizione della Società (Venditrice)-Esportatrice le informazioni relative all'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi 1., 2. e 3. entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.

Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente

6. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono disciplinate dal diritto italiano ed interpretate in base ad esso. L'interpretazione, esecuzione e risoluzione delle Condizioni Generali di Vendita sono soggette esclusivamente alla legge italiana.
7. Eventuali controversie inerenti e/o conseguenti alle stesse dovranno essere risolte in via esclusiva dall'autorità giurisdizionale italiana. Ove l'Acquirente non rivesta la qualifica di Consumatore, saranno di esclusiva competenza del Foro di Padova.

Art. 16 – Trattamento dei dati

1. I dati dell'Acquirente sono trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, come specificato nell'apposita sezione del sito www.varem.it, contenente l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono state redatte in data 31.01.2025

Per completa accettazione

Luogo, data Varem S.p.A. Cliente

_____ _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. si approvano specificamente i seguenti articoli: 6 (Termini di consegna); 7 (Condizioni di pagamento); 8 (Prezzi), 9 (Clausola Risolutiva Espressa), 10 (Reclami); 11 (Garanzia); 12 (Limitazione di responsabilità); 14 ("No (export to) Russia clause" – Clausola No Russia); 15 (Legge applicabile e Foro competente).

Luogo, data Varem S.p.A. Cliente

_____ _____